

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE	
PROVINCIA DI AGRIGENTO	MALO MORI QUAM FOEDARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – LL.PP. • URBANISTICA • ED IGIENE PUBBLICA

AVVISO

ISTITUZIONE TASSA DI SOGGIORNO

Con il presente Avviso si comunica che con Deliberazione del Consiglio Comunale di nel Porto Empedocle n.40 del 30.12.2025 , immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle dal 5.01.2026 al 20.01.2026, è stata istituita la Tassa di soggiorno nel Comune di Porto Empedocle.

- a) Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive previste della legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2025 e nelle strutture destinate alla locazione breve di abitazione ad uso turistico situate nel territorio di Porto Empedocle.
- b) Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 del presente regolamento e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Porto Empedocle.
- c) Il gestore della struttura ricettiva, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- d) Il soggetto che incassa il canone ovvero il corrispettivo della locazione breve, che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti , della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- e) Sono esentati dal pagamento del tributo le seguenti categorie:

1. I residenti nel Comune di Porto Empedocle;
2. I minori che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
3. I disabili ed i malati e coloro i quali assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie riconosciute, in ragione di un accompagnatore per ogni assistito che in ogni caso, per accedere all’esonazione deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria e contenente le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero;
4. I volontari della Protezione civile e delle forze dell’Ordine in servizio nei casi di calamità naturali;
5. Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano servizio per conto di gruppi organizzati; l’entità dell’esonazione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni 20 partecipanti;
6. Studenti e partecipanti a progetti di scambio culturale e di studio, patrocinati

dall'Amministrazione comunale di Porto Empedocle che attesta la natura partecipativa dei sunnominati soggetti;

7. I componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni di carattere sportivo organizzate dal Comune di Porto Empedocle;
8. Tutti coloro che soggiornano nelle strutture ricettive di Porto Empedocle nei periodi dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 15 novembre al 10 di dicembre di ogni anno;
9. I lavoratori non residenti che prestano servizio a tempo determinato regolarmente assunti con relativo attestato del datore di lavoro.

f) l'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

1. partecipanti a gite Scolastiche;
2. gruppi organizzati di almeno 40 persone;
3. componenti di gruppi sportivi;

g) IMPORTI DELLA IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

1. Alberghi e residence turistici con classificazione 1 o 2 stelle, B&B, case vacanze, camping, agriturismi, affittacamere e locazioni brevi, devono applicare una tariffa di € 2,00 per persona e per un massimo di 4 notti;
2. Alberghi e residence turistici con classificazione di 3,4 e 5 stelle, Luxury Room, devono applicare una imposta di €. 2,50 per persona e per un massimo di 4 notti;
3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia dei commi 1 e 2 è confermata o rimodulata annualmente con delibera di Giunta Comunale nel rispetto della soglia massima di €. 5,00 a persona per pernottamento, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

h) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva, comunica all'ufficio tributi comunale, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza;
2. La comunicazione, con la documentazione giustificativa delle esenzioni e riduzioni applicate, è trasmessa per via telematica ad avvenuta attivazione di specifico portale da parte dell'Amministrazione comunale ovvero in forma cartacea a mezzo nota PEC da far pervenire al protocollo generale del Comune di Porto Empedocle.

i) VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, corrispondono in maniera anticipata, l'importo dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva che rilascerà apposita ricevuta quietanzata;
2. in maniera successiva il gestore con la stessa cadenza temporale di fornitura delle statistiche di presenza di utenti fruitori delle strutture ricettive, verserà nella casse comunali, gli importi raccolti mediante l'applicazione della imposta di soggiorno; il gestore ha l'obbligo di informare preventivamente l'utente della applicazione dell'imposta di soggiorno, mettendo a disposizione dei clienti copia

conforme del presente regolamento.

l) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, L'amministrazione Comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con n esenzione di spese e diritti, può inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

m) SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18.12.1997, n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano altresì, le disposizioni di cui alla legge 24.11.81n 689.
3. I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate, saranno comunicate al competente ufficio delle Agenzie delle entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

n) RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente, mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al DPR 29.09.73 n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910.

o) RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta, su apposito modulo, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione,

nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia superiore ad €. 1.000,00 (euro mille/00). Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 12.00 (euro dodici/00).

p) CONTENZIOSO

1. le controversie concernenti l'imposta di soggiorno son devolute alla giurisdizione delle competenti commissioni tributarie AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1992 N. 546.

q) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto delle norme che disciplinano l'entrata in vigore del regolamento comunale.
2. A conclusione del primo anno solare di applicazione dell'imposta, l'Amministrazione Comunale convocherà le Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore, al fine di verificare con gli stessi gli effetti dell'applicazione dell'imposta e le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

MODALITA' OPERATIVE VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO

- A) Il versamento dei debitori dell'importo risultante complessivo dalle presenze di utenti fruitori delle strutture ricettive avverrà con **PAGAMENTI SPONTANEI** di PagoPa a cui si accede dal seguente link :
<https://linkmate.serviziienti.it/linkmateWeb/login?c=F299&M=2>
Cliccando su **PAGAMENTI SPONTANEI** si aprirà una nuova finestra con la richiesta **COSA VUOI FARE** con due alternative : **Effettuare un pagamento** o Scaricare una ricevuta; nella parte sottostante vi sono i rispettivi tasti da potere cliccare.
Cliccando in corrispondenza di **PAGA CON PAGOPA** si aprirà una nuova finestra contenente in un menù a tendina l'elenco delle possibili cause di versamento al Comune di Porto Empedocle.
Nel menù a tendina cliccare su **IMPOSTA DI SOGGIORNO**.
Si aprirà una nuova maschera da completare con i Dati pagamento, Causale, Dati anagrafici del Debitore ed alla fine verrà richiesto la Modalità di Pagamento da scegliere tra **Pagamento online** o **Pagamento tramite avviso**.
Una volta scelta la modalità di pagamento si potrà completare il pagamento.

- B) Per la prima applicazione della Tassa di soggiorno, il gestore entro il 5 ottobre 2026 verserà nella casse comunali gli importi raccolti mediante l'applicazione della imposta di soggiorno nel periodo dal 16 marzo 2026 al 30 settembre 2026 e comunicherà all'ufficio tributi comunale entro il 15 ottobre 2026 , il numero di coloro che hanno pernottato in detto periodo (dal 16 marzo 2026 al 30 settembre 2026) con il relativo periodo di permanenza.

Il Responsabile del Settore 3
(Ing. Sebastiano Di Francesco)